

Codice DB1007

D.D. 21 dicembre 2011, n. 452

Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente Sangone a valle della sezione di Trana (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", parere favorevole al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni dal torrente Sangone e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente Sangone a valle della sezione di Trana con le portate massime e per gli usi di cui all'allegato elenco - parte integrante della presente determinazione - nel rispetto del deflusso minimo vitale di base esplicitato a condizione che i relativi disciplinari di concessione contengano

a) in generale:

- la data di scadenza delle concessioni uguale per tutte le derivazioni, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile, quantificata a norma delle linee guida regionali, modulata durante il periodo irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo;
- il valore della superficie "irrigabile consortile" e della superficie irrigata convenzionale consortile" che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, in ogni caso non eccedente il valore dell'80% della superficie irrigabile;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- la richiesta di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali, ovvero dalle infrastrutture di restituzione delle superiori derivazioni, di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua ai compresori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle portate derivate;
- la previsione dell'obbligo di reimmettere nel torrente Sangone attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione irrigua e, durante la stagione invernale, rispetto a quelle derivate per l'alimentazione delle forze motrici autorizzate, fatta salva la possibilità di alimentare le parti restanti dei canali con le portate autorizzate per uso civile;
- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima

definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;

- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% del fabbisogno lordo massimo complessivo da determinarsi, a cura dell’Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nella annata agraria forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati, prevedendo una riduzione raddoppiata con riferimento alla dotazione lorda relativa alla porzione di area irrigata eccedente la superficie storica del comprensorio per le utenze che hanno aumentato la superficie d’irrigazione rispetto ai valori specificati in formali provvedimenti di concessione o di riconoscimento;

- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;

- la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’acqua idonei a migliorare significativamente l’efficienza complessiva dell’uso dell’acqua.

b) con riferimento alle derivazioni seguenti le prese d’atto e le condizioni particolari riportate:

- per il Consorzio Argini e Praterie di Trana la presa d’atto che la superficie “irrigata convenzionale consortile” corrisponde alla “superficie irrigabile” del Consorzio in quanto come previsto ordinariamente dalle Deliberazioni della Giunta regionali del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 “Approvazione delle linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra” è stato verificato nel corso del procedimento istruttorio che l’intero l’areale consortile è coltivato a prato stabile permanente;

- per il Consorzio Irriguo Bealera Superiore di Piossasco, il Consorzio Irriguo Bealera Inferiore di Piossasco e il Consorzio Irriguo Bealera Rittana di Piossasco la presa d’atto della richiesta di subingresso tra loro in solido nella titolarità della derivazione al Comune di Piossasco e della rinuncia all’uso forza motrice esercitato un tempo dalla Fucina di Trana;

- per il Consorzio delle Gerbole di Rivalta la presa d’atto della richiesta di unificazione in un unico punto di prelievo delle bealere Gamberana di Sangano e Bruina corrispondente alla presa della bealera Gamberana;

- per il Consorzio Irriguo Bealera Superiore di Piossasco, il Consorzio Irriguo Bealera Inferiore di Piossasco e il Consorzio Irriguo Bealera Rittana di Piossasco, che in solido sono concessionari delle acque derivate dal Canale di Piossasco, l’imposizione dell’obbligo di realizzazione sulla traversa del canale medesimo entro un congruo termine, al fine di tutelare l’ittiofauna, di una idonea scala di risalita dei pesci;

- per il Consorzio delle Gerbole di Rivalta il disciplinare dovrà, inoltre, contenere la specificazione delle attuali modalità di prelievo dal lago Grande d’Avigliana tramite il Canale delle Gerbole che integra le portate derivate dal Sangone dalla bealera Gamberana di Sangano al servizio dell’intero areale consortile nonché esplicitare che al momento del rinnovo della concessione relativa al suddetto prelievo dal lago Piccolo d’Avigliana, attualmente ancora in istruttoria, entrambi i titoli di concessione in capo al Consorzio verranno accorpati in un unico provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Walter Mattalia